

RISOLUZIONE N. 12 /E

Roma, 3 febbraio 2015

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24 Enti pubblici, delle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale - articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinano, tra l'altro, i termini di liquidazione e pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015 sono state estese le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2011.

Per consentire il versamento delle predette somme, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“2505”** denominato **“BOLLO VIRTUALE - RATA”**;
- **“2506”** denominato **“BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”**;
- **“2507”** denominato **“BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”**;
- **“2508”** denominato **“BOLLO VIRTUALE - Interessi”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto, il codice ufficio e l'anno di riferimento, nel formato *“AAAA”*, reperibili all'interno dell'atto emesso dall'Agenzia delle entrate.

Esclusivamente per il codice “**2505**”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “*rateazione/regione/prov./mese di rif.to*” è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (*ad esempio:0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali*).

I suddetti codici tributo **2505 - 2506 – 2507 - 2508** sono utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello “*F24 Enti pubblici*”.

In sede di compilazione del modello “*F24 Enti pubblici*”:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale dell’ente pubblico che effettua il versamento;
- nella sezione “**DETTAGLIO VERSAMENTO**” sono indicati:
 - nel campo “*sezione*”, il valore “F” (Erario);
 - nel campo “*codice tributo/causale*”, il codice tributo;
 - nei campi “*codice ufficio*”, “*codice atto*” e “*riferimento B*” il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno dell’atto emesso dall’Agenzia delle entrate;
 - nel campo “*riferimento A*”, nessun valore.

Esclusivamente per il codice “**2505**”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “*riferimento A*” è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (*ad esempio:0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali*). Il campo “*riferimento B*” è valorizzato con l’anno di riferimento, nel formato “AAAA” reperibile all’interno dell’atto emesso dall’Agenzia delle entrate.

Si precisa che l’utilizzo del codice tributo “**9400**”, denominato “Spese di notifica per atti impositivi”, già in uso con la modalità di versamento F24, è esteso alla modalità di versamento “F24 Enti pubblici”, con le medesime istruzioni di compilazione del modello previste per i codici tributo 2506-2507-2508.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 14 aprile 2015

OGGETTO: Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

PREMESSA

- 1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE**
- 2. STRUTTURE COMPETENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**
- 3. AUTORIZZAZIONE**
- 4. LIQUIDAZIONE**
- 5. VERSAMENTI**
- 6. ACCONTO**
- 7. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI UNA O PIÙ RATE O DELL'ACCONTO E OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO.**

7.1 Sanzioni applicabili

7.2 Modalità di irrogazione della sanzione

PREMESSA

Recentemente sono state apportate innovazioni ai processi per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Gli interventi posti in essere, finalizzati a ridurre l'accesso presso gli uffici da parte dei contribuenti, a omogeneizzare e supportare il processo di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e ad automatizzare la lavorazione dell'imposta, sono in sintesi:

- l'approvazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2014, del modello di "*dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale*" che, a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
- la messa a disposizione di procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio;
- l'estensione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015, della modalità di versamento tramite il modello F24 e l'istituzione dei codici tributo con risoluzione n. 12/E emanata nella stessa data del provvedimento.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla competenza degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, al procedimento di autorizzazione e alle modalità di liquidazione del tributo, ai criteri per lo scomputo dell'acconto e alle sanzioni applicabili.